Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE

(2013/776/UE)

(GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1716 della Commissione del 13 novembre 2018	L 286	33	14.11.2018

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE

(2013/776/UE)

Articolo 1

Istituzione e durata

È istituita l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito l'Agenzia) per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 2

Sede

La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell'Unione:

a) Erasmus +;

b) Programma Europa creativa;

c) Programma «Europa per i cittadini»;

d) Corpo volontario europeo di aiuto umanitario o Volontari europei per l'aiuto umanitario;

e) Progetti nel settore dell'istruzione superiore attuati nell'ambito dei seguenti strumenti di cooperazione esterna:

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) ([1]),

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato ([2]),

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ([3]),

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi ([4]),

([1]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 838 concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).

([2]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 839 che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

([3]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 840 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

([4]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 843 che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi.

▼B

— Regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11º Fondo europeo di sviluppo ([1]);

▼M1

f) Corpo europeo di solidarietà.

L'Agenzia è incaricata anche della prestazione di servizi ad altri programmi dell'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà ([2]).

▼B

Il primo comma si applica a condizione dell'entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

2. L'Agenzia è responsabile dell'esecuzione di alcune parti residue dei seguenti programmi dell'Unione:

a) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE), di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89;

b) Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con decisione 95/563/CE;

c) Programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE;

d) Seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione «Socrates» (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE;

e) Seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvata con decisione 1999/382/CE;

f) Programma d'azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE;

g) Programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE;

h) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000;

i) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), come previsto dal regolamento (CE) n. 2666/2000;

([1]) Proposta di regolamento del Consiglio COM(2013) 445 relativo all'esecuzione dell'11º Fondo europeo di sviluppo.

([2]) Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

▼B

j) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2698/2000;

k) Terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE;

l) Progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (2001-2005), di cui alla decisione 2001/196/CE;

m) Progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), di cui alla decisione 2001/197/CE;

n) Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (2001-2006), approvato con decisione 2000/821/CE;

o) Programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE;

p) Programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma *e*Learning) (2004-2006), approvato con decisione n. 2318/2003/CE;

q) Programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con decisione 2004/100/CE;

r) Programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con decisione n. 790/2004/CE;

s) Programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con decisione n. 791/2004/CE;

t) Programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con decisione n. 792/2004/CE;

u) Programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con decisione n. 2317/2003/CE;

▼B

v) Progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (2006-2013), di cui alla decisione 2006/910/CE;

w) Progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e gioventù (2006-2013), di cui alla decisione 2006/964/CE;

x) Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE;

y) Programma «Cultura» (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE;

z) Programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE;

aa) Programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE;

bb) Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE;

cc) Programma d'azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE;

dd) Programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2011-2013), istituito con decisione n. 1041/2009/CE;

ee) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, di cui al regolamento (CEE) n. 443/92;

ff) Progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006;

gg) Progetti nel settore dell'istruzione primaria, secondaria e superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006;

hh) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006;

ii) Progetti nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati dallo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006;

▼B

jj) Progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati da risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (decisione 2003/159/CE), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (decisione 2005/599/CE).

3. L'Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all'esecuzione delle parti dei programmi dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) la gestione di tutte le fasi di esecuzione del programma e di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest'ultima le abbia conferito poteri *ad hoc* nell'atto di delega;

b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri *ad hoc* nell'atto di delega;

c) la fornitura di sostegno all'esecuzione dei programmi qualora la Commissione le abbia conferito poteri *ad hoc* nell'atto di delega, compreso il sostegno alle attività di diffusione delle informazioni, se del caso in cooperazione con le agenzie nazionali;

d) l'attuazione, a livello dell'Unione, della rete di informazione sull'istruzione in Europa (Eurydice) e delle attività miranti a migliorare la comprensione e la conoscenza del settore della gioventù;

e) l'esecuzione, a livello dell'Unione, di attività volte a migliorare la comprensione e la conoscenza nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

4. L'Agenzia, se stabilito nell'atto di delega, può essere responsabile dell'offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell'ambito dei programmi citati nell'atto di delega.

Articolo 4

Durata delle nomine

1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

2. Il direttore è nominato per quattro anni.

Articolo 5

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell'esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell'Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

▼B

Articolo 6

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione ([1]).

Articolo 7

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La decisione 2009/336/CE è abrogata a decorrere dal 1º gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2. L'Agenzia succede giuridicamente all'agenzia esecutiva istituita con decisione 2009/336/CE.

3. Fatta salva la revisione dei gradi dei funzionari distaccati prevista dallo strumento di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell'Agenzia, ivi compreso il direttore.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

([1]) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.